

**Ist. Fall.**

**Cron.**

**TRIBUNALE DI UDINE**  
**sezione civile**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra Bottan

Presidente

Dott. Gianfranco Pellizzoni

Giudice rel.

Dott. Mimma Grisafi

Giudice

Vista l'istanza presentata dalla Banca A per la dichiarazione di fallimento della società Azienda Agricola B Società Agricola arl con unico socio;  
letti gli atti;

sentito il giudice relatore;

rilevato che la società resistenza risulta essere un imprenditore agricolo, come tale non assoggettabile a fallimento, avendo ad oggetto l'attività di "coltivazione dei fondi agricoli e attività connesse ... e precisamente coltivazione di fondi agricoli vitati, lavorazione, trasformazione, conservazione, imbottigliamento e commercializzazione e vendita del vino e suoi derivati ... fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda... ivi compresa l'attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge ... in materia di agriturismo"

rilevato che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte " In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ. nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra

produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art.2135 cod. civ. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari cfr. Cass. 10/12/2010, n. 24995 e 24/03/2011, n. 6853 secondo cui: "A norma dell'art. 2135 cod. civ. - nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività dell'associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attività propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con

personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi);

considerato che la circostanza che la società resistente non eserciti più direttamente l'attività agricola, ma abbia concesso in affitto con il contratto di data 29.07.2011 tutti i fondi agricoli di cui è proprietaria con le attrezzature e i fabbricati agricoli ivi esistenti alla società Tenuta C Agricola arl, non appare aver mutato l'oggetto agricolo dell'attività, trasformandolo in un oggetto di natura commerciale, come sostenuto dalla ricorrente, in quanto l'affitto di tutti i beni di una società ( o dell'unica azienda da cui questa sia composta) se non può costituire l'oggetto sociale specifico della stessa e l'unico fine per cui venga costituita, è sicuramente ammissibile in concreto purché sia finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale, tenuto anche conto che tale rapporto giuridico è comunque finalizzato al raggiungimento di un utile, né parimenti la circostanza che l'unico socio della società agricola Euro Investimenti srl, svolga attività di natura commerciale di compravendita di beni immobili, in quanto l'attività svolta dal socio, anche unico, non rileva ai fini della qualificazione della natura o meno commerciale della società, dovendo essere verificato in concreto quale sia l'oggetto sociale esercitato dall'imprenditore di cui si chiede il fallimento;

ritenuto infine che nessun rilievo ai fini dell'accertamento della natura agricola o commerciale dell'attività appare avere la presenza nell'oggetto sociale di una clausola attinente allo svolgimento delle attività finanziarie strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale di cui al D. M. 6.07.1994 nei limiti fissati dall'art. 106 del TUB " non nei confronti del pubblico ", proprio perché tale attività è strumentale al raggiungimento del fine per cui è stata costituita la società;

P.Q.M.

visti gli artt. 1 15 e 22 legge fall.:

**respinge il ricorso.**

Udine, li 21.09.2012.

IL PRESIDENTE

A. Bottan

IL CANCELLIERE

IL CASO.it

www.ilcaso.it